Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 14 ottobre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 191.
Ammissione alla quotazione ufficiale delle obbligazioni emesse e da emettersi dai Consorzi di Ricostruzione aderenti alla Federazione nazionale Consorzi Ricostruzione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse di commercio;
Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Ritenuta la opportunità di consentire la quotazione in Borsa dei titoli emessi e da emettersi dai Consorzi di Ricostruzione, costituiti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' consentita la quotazione in Borsa dei titoli, immobiliari assicurativi, emessi e da emettersi dai Consorzi di Ricostruzione aderenti alla Federazione nazionale Consorzi Ricostruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 192.

Autorizzazione della spesa di lire otto miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire otto miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

Art. 2.

A carico della somma autorizzata in base al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni:

a) per l'esecuzione di opere pubbliche varie di carattere straordinario;

b) per l'esecuzione di lavori in dipendenza di danni bellici;

c) per l'esecuzione di lavori di completamento e di nuova costruzione di fabbricati di proprietà dell'I.N.C.I.S., degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

Art. 3.

Con i fondi autorizzati col precedente art. 1, si potrà provvedere a cura del Ministero dei lavori pubblici, alla costruzione di case anche in Comuni nei quali si è verificato per effetto di contingenze di guerra, un eccezionale aumento di popolazione stabile.

Art. 4.

I fondi assegnati in base all'art. 1 lettera *b*) del decreto legislativo Presidenziale 2 agosto 1946, n. 53, possono essere utilizzati anche per il completamento di fabbricati di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 5.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli Enti di cui all'art. 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Per i lavori di completamento e di nuova costruzione di fabbricati di proprietà degli Enti di cui all'art. 2, lettera *c*) del presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637.

Art. 6.

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinarsi agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 193.

Sanzioni relative alla disciplina dei consumi, del commercio e del conferimento di prodotti agricoli soggetti a vincolo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 442;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, sulla disciplina del commercio;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, il decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 354 e il decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 774, contenenti norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo nonchè dell'olio;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

In caso di condanna per i delitti di vendita o trasferimenti illeciti di generi alimentari soggetti a vincolo, di omesso conferimento ai granai ed oleari del popolo, e in genere per tutti i delitti di cui alle vigenti disposizioni sulla disciplina dei consumi, del commercio e del conferimento, deve essere disposta la confisca di tutto quanto abbia formato oggetto del reato o sia servito, direttamente o indirettamente, a consumarlo o ad agevolarne la consumazione, compresi gli automezzi o altri veicoli adibiti al trasporto e il deposito o l'esercizio di cui il condannato sia eventualmente titolare.

Art. 2.

Indipendentemente dall'azione penale, quando sia intervenuta denuncia all'autorità giudiziaria per uno dei delitti richiamati nell'articolo precedente, il Prefetto deve ordinare il sequestro di tutto quanto è oggetto di confisca, ai sensi del precedente articolo, affidando la gestione dell'esercizio ad un sequestratario, ove ritenga di mantenerlo in attività.

Deve inoltre promuovere, nei casi più gravi, da parte dei competenti organi, l'internamento del denunziato in un campo di concentramento o, se si tratti di minorenne, il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, concernenti l'obbligatorietà del mandato di cattura e il divieto di concessione della libertà provvisoria, non si applicano qualora il quantitativo dei cereali sottratto all'ammasso sia esiguo e tale da escludere nell'agente un fine diverso da quello di provvedere alle esigenze dell'alimentazione familiare.

I recidivi per reati della stessa indole non beneficiano della disposizione di cui al precedente comma.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SEGNI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 45. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1946.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1945 riguardante la nomina del commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive disposizioni modificative e regolamentari;

Visti i regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8-B, e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto Presidenziale in data 21 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945, con il quale il prof. dott. Giovanni Pallastrelli fu nominato commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società, per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potessero esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che a seguito dell'avvenuta ricostituzione dei normali organi di amministrazione, deliberata dall'assemblea generale ordinaria tenutasi il 25 aprile 1946, sono venute a cessare le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 1945, con il quale il prof. dott. Giovanni Pallastrelli fu nominato commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1946

DE GASPERI

(2985)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.

Inefficacia, a tutti gli effetti di legge, dei provvedimenti della Prefettura di Bolzano con i quali ha denegato l'approvazione per l'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, la Prefettura di Bolzano ha denegato a' termini della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata con la legge 22 dicembre 1939, numero 2207, la prescritta approvazione per l'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente nazionale per le Tre Venezie descritti nell'annesso elenco, situati in zone di provincie di confine terrestre;

Considerato che i relativi provvedimenti risultano ispirati a finalità di carattere politico, direttamente connesse con la difesa di interessi del cessato regime nazista, in quanto, in contrasto con gli intendimenti delle norme legislative summenzionate, furono intesi ad impedire il trasferimento a cittadini italiani dei beni suddetti, e che, pertanto, i provvedimenti medesimi non possono essere mantenuti e vanno dichiarati inefficaci, a tutti gli effetti di legge;

Veduti la domanda a tal fine presentata dall'Ente nazionale per le Tre Venezie ed il rapporto del Prefetto di Bolzano 9 aprile scorso, n. 3911;

Veduta la legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata con la legge 22 dicembre 1939, n. 2207;

Veduti gli articoli 4, comma secondo, e 9, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 49;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci, a tutti gli effetti di legge, i provvedimenti con i quali la Prefettura di Bolzano, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, ha denegato, a' termini della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata con la legge 22 dicembre 1939, n. 2207, l'approvazione per l'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, situati in zone di provincie di confine terrestre, quali risultano descritti nell'annesso elenco.

Il Prefetto di Bolzano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 giugno 1946

Il Ministro: ROMITA

Allegato al decreto Ministeriale 4 giugno 1946

Comune catastale di Nova Levante; partita tavolare 56/II 57/II 164/II; ditta acquirente: Franceschini Francesco e Renato.

Comune catastale di San Lorenzo; partita tavolare 409/II; ditta acquirente: Salto Giulio e Carlo.

Comune catastale di Millan; partita tavolare 73/II; ditta acquirente: Andergassen Teresa e Anna.

Comune catastale di Bolzano; partita tavolare 580/II; ditta acquirente: Zanella Corrado.

Comune catastale di Appiano; partita tavolare 1897/II; ditta acquirente: Lang Corrado.

Comune catastale di Caldaro; partita tavolare 1047/II 1403/II; ditta acquirente: Novaretti Boselli Maddalena.

Comune castale di Caldaro; partita tavolare 502/II; ditta acquirente: Marsoner Arturo.

Comune catastale di Caldaro; partita tavolare 3960/II; ditta acquirente: Kreall Bianca.

Comune catastale di Lasa; partita tavolare 307/II; ditta acquirente: Murati Alberto.

Comune catastale di Postal; partita tavolare 169/II 230/II; ditta acquirente: De Guelmi Alberto.

Comune catastale di Renon; partita tavolare 236/II - 237/II; ditta acquirente: Novi Gaetano.

Comune catastale di Renon I; partita tavolare 121/II; ditta acquirente: Ferrari Rodolfo.

Comune catastale di Renon; partita tavolare 713/II; ditta acquirente: Lang Corrado.

Comune catastale di Renon I; partita tavolare 276/II; ditta acquirente: Lang Corrado.

Comune catastale di Lagundo; partita tavolare 394/II; ditta acquirente: Zorzi Gualtiero.

Comune catastale di Valdaora; partita tavolare 241/II; ditta acquirente: Cremeria Emiliana di Cavriago.

Comune catastale di Bressanone; partita tavolare 245/II; ditta acquirente: Burger Teresa.

Comune catastale di Campo Tures; partita tavolare 195/II; ditta acquirente: Steger Giuseppe.

Comune catastale di Campo Tures; partita tavolare 153/II; ditta acquirente: Ghigliotti Romanelli Giuseppina.

Comune catastale di Tires; partita tavolare 132/II 134/II; ditta acquirente: S. A. Costruzioni Meccaniche Riva.

Comune catastale di Prati; partita tavolare 814/II 815/II; ditta acquirente: Wallnöfer Paolo e Ida.

Comune catastale di Ora; partita tavolare 643/II; ditta acquirente: Rudella Amedeo.

Comune catastale di Selva Gardena; partita tavolare 250/II; ditta acquirente: Sommavilla Valentino.

Comune catastale di Albes; partita tavolare 4/II; ditta acquirente: Secco Luigi.

Comune catastale di Maia; partita tavolare 652/II; ditta acquirente: Menz Giovanni.

Comune catastale di Maia; partita tavolare 1352/II; ditta acquirente: Cortopassi Giorgio e L'Eltore Giovanni.

Comune catastale di Gudon; partita tavolare 31/II; ditta acquirente: Oberpertinger Mena.

Comune catastale di Lazfons; partita tavolare 108/II; ditta acquirente: Plattner Giacomo.

Comune catastale di Colle Isarco; partita tavolare 59/II; ditta acquirente: Bosin Giuseppe.

Comune catastale di Castelrotto; partita tavolare 572/II; ditta acquirente: Puschin Gasser Costantina.

Comune catastale di Dodiciville; partita tavolare 672/II; ditta acquirente: Sella Carlo e Gianfranco.

Comune catastale di Villabassa; partita tavolare 173/II; ditta acquirente: Malusà Domenico.

Comune catastale di Marebbe; partita tavolare 295/II; ditta acquirente: Boscarato Ottavio (Eredi).

Comune catastale di Faogna; partita tavolare 32/II; ditta acquirente: Gonecchi Mario.

Comune catastale di Maia; partita tavolare 1534/II; ditta acquirente: Sakonschegg Giuseppe.

Comune catastale di Merano; partita tavolare 378/II; ditta acquirente: Sakonschegg Giuseppe.

Comune catastale di Monguelfo; partita tavolare 159/II; ditta acquirente: Volpi Romero.

Comune catastale di Badia; partita tavolare 212/II 717/I; ditta acquirente: Crazzolara Paolo.

Comune catastale di Vipiteno; partita tavolare 63/II; ditta acquirente: Salimbene Francesco.

Comune catastale di Fiè; partita tavolare 294/II; ditta acquirente: Leo Emanuele.

Comune catastale di Merano; partita tavolare 50/II; ditta acquirente: Rimini Sergio.

Comune catastale di San Sigismondo; partita tavolare 34/II; ditta acquirente: Casa Prov. Suore di San Vincenzo.

Comune catastale di Cortaccia; partita tavolare 494/II 570/II 673/II; ditta acquirente: Trettel Giovanni Battista.

Visto, *il Ministro per l'interno*: ROMITA

(3664)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Provvedimento relativo ai prezzi dello zucchero e del melasso di produzione nazionale 1946-1947

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, emana le seguenti disposizioni in merito ai prezzi dello zucchero e del melasso:

1) il prezzo dello zucchero cristallino, prodotto nella campagna saccarifera 1946-47, è fissato in L. 7500 a quintale netto, esclusa l'imposta di fabbricazione: tale prezzo s'intende per merce imballata, tela per merce, resa franco fabbrica su vagone ferroviario o altro veicolo;

2) per lo zucchero raffinato semolato è riconosciuta una maggiorazione di L. 150 per quintale netto sul prezzo dello zucchero cristallino;

3) i suddetti prezzi, in quanto basati su alcuni elementi stabiliti in via preventiva, debbono essere considerati prezzi provvisori massimi per i produttori; sono, pertanto, suscettibili di variazioni da determinare in sede consultiva, alla fine della lavorazione e sulla base delle risultanze definitive della campagna. La differenza tra i prezzi massimi provvisori e quelli definitivi sarà versata all'Erario;

4) lo zucchero deve essere consegnato dagli zuccherifici in tele confezionate con etichetta e sigillo: sull'etichetta deve essere indicato lo stabilimento produttore e ogni altro dato necessario a precisare le caratteristiche dello zucchero;

5) i prezzi dello zucchero per le fasi successive alla produzione saranno determinati localmente in base alle vigenti disposizioni;

6) il prezzo del melasso, prodotto nella campagna saccarifera 1946-47 è fissato in L. 1000 a quintale, base 50 % di contenuto di saccarosio per merce alla rinfusa, franco stabilimento produttore.

Per ogni grado in più o in meno sarà applicato un aumento e, rispettivamente, una riduzione in proporzione.

(3071)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato d'iscrizione

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 25.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato nominativo Cons. 3,50 % (1906), n. 785524, di lire 119, intestato a Gentilini Anna Maria fu Domenico, moglie di Solari Silvio di Agostino, dom. a Rapallo (Genova), vincolato per dote.

Essendo il relativo certificato d'iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3044)

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 94.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1950 1ª emissione) Serie 12ª, n. 33, del capitale nominale di L. 2000 intestato a Stagnaro Maria fu Francesco, moglie di Gio-Batta Vincenzo Toso, domiciliato a Sestri Levante (Genova), vincolato per dote, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della tesoreria di Genova, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2351)

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 96.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1949, Serie *A*, n. 4384, di L. 5000 capitale nominale intestato alla Società di mutuo soccorso fra gli impiegati secondari della Università ed altri Istituti governativi di istruzione superiore di Torino col pagamento degli interessi in Torino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2352)

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 97.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1950 1 Serie 10ª, n. 322, di L. 20.000, intestato a D'Orio Francesco fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Marzano Maria fu Angelo ved. D'Orio, domiciliata in Pozzuoli (Napoli) col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Napoli, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2353)

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Cessazione di notaio dall'esercizio

Il presidente del Consiglio notarile di Milano notifica che il sig. dott. Luigi Barassi fu Carlo, notaio alla residenza di Milano, venne con decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1946, foglio 153, dispensato dall'ufficio di notaio in seguito a sua domanda, cessando dall'esercizio delle sue funzioni notarili il 7 ottobre 1946.

Milano, addì 2 ottobre 1946

Il presidente: dott. ANGELO CARPANI

(3023)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami ad otto posti di archivista di Stato in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive variazioni;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1137;
Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006;
Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato;
Visto il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;
Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio successivo, registro n. 9 Interno, foglio n. 256, col quale vennero riservati a favore dei richiamati alle armi quindici posti dell'analogo concorso bandito per il gruppo *A;*
Considerato che fino alla data della cessazione dello stato di guerra venne accantonato successivamente un altro posto per il numero complessivo di sedici posti riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 1946 con cui è autorizzato un concorso per coprire la metà dei sedici posti come sopra riservati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di otto archivisti di Stato in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo *A*), riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Possono pertanto partecipare al concorso:

a) coloro che, nel periodo compreso dal 7 luglio 1941 al 27 marzo 1942, si trovavano sotto le armi, giusta il disposto dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

b) coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione o raggiungere le sedi di esame relativamente al concorso di cui alla lettera *a*);

c) i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e indirizzate al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato), dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova facoltativa su una o più delle lingue, specificando quali, di cui al n. VI) del successivo art. 7.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre quindici giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio e recapito, con l'elencazione dei documenti allegati, nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di questo desiderio il Ministero crederà di tenere.

Art. 3.

A corredo delle domande, possibilmente dattilografate, dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da L. 16) da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435. La eccezione del limite di età per il personale non di ruolo non può essere estesa a favore dei concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1;

2) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle provincie di altri Stati geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza o in lettere o in scienze politiche e amministrative o in filosofia o in magistero;

4) certificato di buona condotta morale e civile (in carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 24), di data non inferiore a più di tre mesi di quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato;

7) certificato medico (su carta da bollo da L. 8) di data non inferiore a più di tre mesi di quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero copia del foglio matricolare su carta da bollo da L. 8.

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 177, nonchè la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 0035000/I dello S.M.R.E. (Ufficio ordinamento) del 26 maggio 1942, per

il godimento dei benefici concessi con regio decreto-legge 8 giugno 1941, n. 868.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità, mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione e mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità. La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del Comune di residenza ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale succitato;

9) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un documento di riconoscimento, munito di fotografia, da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 8), 10). Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione competente, qualora non facciano parte degli Archivi di Stato.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 4), 7) e 8) del presente articolo, un certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del bando di concorso.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 e che comprovino con opportuna documentazione di essersi trovati in dette condizioni, debbono possedere i requisiti necessari sia alla data del bando del concorso originario (7 luglio 1941) che alla data del presente bando, ad eccezione del limite di età. I predetti aspiranti non possono beneficiare del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva a 35 anni il limite massimo di età.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio, da determinarsi di volta in volta, per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro quindici giorni successivi a detto termine i documenti prescritti.

Art. 6.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 1 del regio decreto 20 maggio 1943, n. 417.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale che avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

I) storia dell'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'occidente ai nostri giorni;

II) diritto amministrativo e costituzionale;

III) storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico;

IV) traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I) le materie delle prove scritte;

II) nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;

III) economia politica;

IV) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica teorica (generalità dati statistici metodi statistici leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica statistiche economiche);

V) una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnuolo);

VI) altra lingua straniera, tra quelle indicate precedentemente, a scelta del candidato (prova facoltativa).

Le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto e quella della prova orale sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della prefettura della Provincia ove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del regio decreto 3 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio nella sede cui saranno destinati entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° di gruppo *A* ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(3066)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di direttore dell'Osservatorio astronomico di Teramo

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici;

Vista la autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1946;

Decreta:

E' bandito un concorso al posto di direttore dell'Osservatorio astronomico di Teramo.

Coloro che intendano partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Div. IV) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, domanda in carta bollata da L. 12 corredata dei documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti e imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico;

7) notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in sei esemplari;

8) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

9) dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

10) elenco in sei copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Nella domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), conformi alle leggi sul bollo e tutti di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso, devono essere legalizzati.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), deve invece presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende attestante che egli trovasi in attività di servizio.

Entro il termine sopraindicato gli interessati devono far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni devono presentarsi, possibilmente, in sei copie.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti dopo il termine sopra indicato, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, nè saranno accettate dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1946

Il Ministro: GONELLA

(3033)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.